



Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni
Kantonale Steuerverwaltung Graubünden
Administraziun da taglia dal chantun Grischun

Istruzioni per la riscossione dell'imposta alla fonte

Valide a partire dal 1° gennaio 2012

Imposte cantonali, comunali e di culto,
nonché imposta federale diretta

Per informazioni complementari sulle presenti istruzioni rivolgersi all'ufficio
fiscale comunale o all'Amministrazione cantonale delle imposte,
Sezione imposte alla fonte.

INDICE

A. In generale/Sommario	4
B. Introduzione	5
C. Soggetto fiscale	5
C.1. Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera	5
C.1.1. Principio	5
C.1.2. Eccezioni	6
C.2. Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera	6
C.2.1. Principio	6
C.2.2. Lavoratori nei trasporti internazionali.....	6
C.2.3. Cittadini svizzeri con domicilio all'estero.....	6
D. Oggetto fiscale	7
D.1. Reddito da attività lucrativa	7
D.1.1. Oggetto dell'attività lucrativa imponibile.....	7
D.1.2. Altre indennità/accordo sul salario netto.....	7
D.1.3. Indennità di tragitto/vitto/spese forfettarie.....	7
D.1.4. Valutazione delle prestazioni in natura.....	8
D.2. Entrate sostitutive	8
E. Calcolo dell'imposta	9
E.1. Tariffe.....	9
E.1.1. Genere di tariffe.....	9
E.1.2. Deduzioni considerate nella tariffa.....	10
E.1.3. Imposta di culto	10
E.1.4. Frontalieri	10
E.2. Applicazione delle tariffe	11
E.2.1. In generale/classificazione delle tariffe	11
E.2.2. Situazioni poco chiare	12
E.2.3. Figli.....	12
E.2.4. Coppia con doppio reddito / Assoggettati all'imposta alla fonte il cui coniuge è domiciliato all'estero o in Svizzera.....	12
E.2.5. Reddito accessorio	12
F. Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte	13
F.1. Reddito da attività lucrativa	13
F.1.1. Principio.....	13
F.1.2. Salario mensile	13
F.1.3. Salario a cottimo	15
F.1.4. Paga oraria	15
F.1.5. Personale addetto all'alpeggio con accordo sul salario netto	16

F.2. Entrate sostitutive.....	16
F.2.1. Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro	17
F.2.2. Entrate sostitutive versate dall'assicuratore.....	17
G. Correzione della tariffa.....	17
H. Riserva della tassazione nella procedura ordinaria.....	18
H.1. Imposizione fiscale ordinaria.....	18
H.2. Imposizione fiscale ordinaria supplementare	19
H.3. Imposizione fiscale ordinaria successiva	19
I. Particolari procedure d'imposta alla fonte (cfr. promemoria).....	19
I.1. Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero.....	19
I.2. Persone esercitanti funzioni di organi amministrativi, vale a dire membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera	20
I.3. Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera.....	20
I.4. Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico senza domicilio o dimora in Svizzera	20
J. Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte.....	21
J.1. Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile	21
J.1.1. In generale	21
J.1.2. Conteggio e consegna delle imposte alla fonte.....	22
J.1.3. Provvigione di riscossione e interesse di mora	23
J.1.4. Obbligo di conservazione	23
J.1.5. Conferma in merito alla ritenuta fiscale	24
J.1.6. Responsabilità.....	24
J.1.7. Pagamento posticipato.....	24
J.1.8. Rimedi legali.....	24
J.1.9. Disposizioni penali	24
J.1.10. Obbligo d'annuncio per cittadini di Stati membri della CE/AELS in caso di assunzione e cambiamento d'impiego, nonché soggiorno di 90 giorni	25
J.2. Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte	25
K. Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte...	26
K.1. Tariffe, moduli e promemoria	26
K.2. Contatti.....	26

A. In generale/Sommario

L'imposta alla fonte viene riscossa in base ai seguenti atti normativi:

- Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 comprese le revisioni parziali del 1° gennaio 1997, del 1° gennaio 2001, del 1° gennaio 2008 e del 1° gennaio 2011 (LIG) con le disposizioni esecutive della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (DELIG);
- Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 compresa l'ordinanza del 19 ottobre 1993 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo).

Sono assoggettati all'imposizione alla fonte delle entrate percepite nel Cantone dei Grigioni (art. 98-105 LIG, art. 83-101 LIFD):

- i **lavoratori stranieri** senza un permesso di residenza della Polizia degli stranieri (compr. i rifugiati) che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone e che esercitano un'attività lucrativa dipendente;
- le entrate sostitutive e le prestazioni assicurative percepite da **lavoratori stranieri** senza permesso di residenza;
- i **cittadini svizzeri** senza domicilio in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone o che percepiscono entrate sostitutive e prestazioni assicurative;
- le persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, segnatamente i lavoratori domiciliati all'estero, che esercitano nel Cantone per breve tempo o come frontalieri (Italia, Austria) un'attività lucrativa dipendente;
- i lavoratori domiciliati all'estero che lavorano nei trasporti internazionali per conto di un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nei Grigioni;
- gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri con domicilio all'estero;
- i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera;
- i creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera;

- i beneficiari di prestazioni di previdenza di diritto pubblico senza domicilio o dimora in Svizzera;
- i beneficiari di prestazioni di previdenza di diritto privato senza domicilio o dimora in Svizzera.

B. Introduzione

Le spiegazioni ai punti C - H sono valide soltanto per l'imposizione alla fonte dei lavoratori. L'imposizione alla fonte di artisti, sportivi, conferenzieri, membri di amministrazione o direzione, creditori ipotecari, nonché di beneficiari di prestazioni di previdenza viene spiegata al capitolo I.

I diritti e gli obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte (J) si riferiscono a tutte le procedure d'imposta alla fonte.

C. Soggetto fiscale

C.1. Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

C.1.1. Principio

Sono assoggettati all'imposta alla fonte i lavoratori stranieri che non sono in possesso del permesso di residenza (permesso C) della Polizia degli stranieri, ma che soggiornano tuttavia nel Cantone dei Grigioni ed esercitano attività lucrativa dipendente.

Ciò vale per cittadini di Stati membri della CE/AELS con:

- permesso per dimoranti temporanei CE/AELS (permesso L);
- permesso di dimora CE/AELS (permesso B);
- permesso per frontalieri CE/AELS (permesso G).

Cittadini di Stati che non sono membri della CE/AELS con:

- permesso di dimora (permesso B);
- permesso per dimoranti temporanei (permesso L);
- permesso per persone ammesse provvisoriamente (permesso F);
- permesso per richiedenti l'asilo (permesso N);
- permesso per persone bisognose di protezione (permesso S).

Questo obbligo d'imposta alla fonte vale pure per i cittadini stranieri senza permesso di residenza della Polizia degli stranieri in caso di separazione o divorzio di fatto o legale di un coniuge in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di residenza (cfr. H.1.), come pure per i cittadini stranieri senza un permesso di dimora valido (cosiddetti lavoratori in nero).

C.1.2. Eccezioni

Sono esclusi dall'obbligo d'imposta alla fonte i lavoratori stranieri che vivono in comunione domestica con un coniuge in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di residenza (cfr. H.1.).

C.2. Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

C.2.1. Principio

Sono assoggettati all'imposta alla fonte, con riserva delle regolamentazioni divergenti contenute nelle convenzioni fiscali di doppia imposizione stipulate dalla Svizzera, tutti i lavoratori che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera con domicilio all'estero.

Ciò concerne lavoratori stranieri con:

- permesso per dimoranti temporanei senza domicilio in Svizzera (permesso L);
- permesso per frontalieri (permesso G).
- senza permesso (cittadini CE/AELS con durata di impiego di max. 90 giorni)

L'obbligo d'imposta alla fonte vale anche per gli stranieri senza permesso (cosiddetti lavoratori in nero).

C.2.2. Lavoratori nei trasporti internazionali

Lavoratori che per il loro lavoro nei trasporti internazionali o a bordo di una nave o di un aeroplano o di trasporti stradali percepiscono uno stipendio o altre indennità da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni sono assoggettati all'imposta alla fonte senza riguardo alla loro nazionalità.

C.2.3. Cittadini svizzeri con domicilio all'estero

Cittadini svizzeri senza domicilio in Svizzera che svolgono un'attività lucrativa dipendente nel Cantone sono assoggettati all'imposta alla fonte.

D. Oggetto fiscale

D.1. Reddito da attività lucrativa

D.1.1. Oggetto dell'attività lucrativa imponibile

La premessa per la ritenuta dell'imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa consiste in ogni attività basata su un rapporto d'impiego, indipendentemente dall'età del lavoratore. L'obbligo d'imposta alla fonte inizia con l'assunzione di un'attività lucrativa risp. con l'entrata in esercizio e termina con la rispettiva uscita. Anche le prestazioni che vengono eseguite dopo l'uscita vengono tassate.

Sono imponibili tutte le prestazioni versate o accreditate al contribuente per la sua attività lavorativa, quale professione principale, attività temporanea o accessoria, in modo particolare il salario regolare (salario mensile, ad ore risp. a giornata, indennità a cottimo, salario per straordinari, lavoro notturno ed extra, premi di rendimento), tutti gli assegni del salario (assegni familiari e per i figli, indennità locali e di rincaro, ecc.), indennità di vacanza, del tempo libero e festive, tredicesima mensilità, provvigioni, gratificazioni, tantièmes, premi per anzianità di servizio, prestazioni in natura (indennità per vitto e alloggio, appartamento di servizio, auto di servizio, vestiario, indice di correzione del potere d'acquisto, compenso della differenza dei cambi).

Sono imponibili le entrate lorde prima della deduzione dei contributi federali AVS/AI, AD, nonché per i premi LAINF e LPP (art. 99 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD). Queste deduzioni sono già considerate nella tariffa.

D.1.2. Altre indennità/accordo sul salario netto

Le prestazioni del datore di lavoro per i premi dell'assicurazione malattia, infortuni, superstiti e di previdenza, ecc., nonché il pagamento dell'imposta alla fonte (accordo sul salario netto) sono parimenti parte integrante del salario da lavoro imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

D.1.3. Indennità di tragitto/vitto/spese forfettarie

Le prestazioni del datore di lavoro per il tragitto per recarsi al lavoro (indennità di tragitto), nonché il vitto sono parte integrante del reddito imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

Le spese forfettarie rappresentano entrate lorde imponibili. Queste prestazioni del datore di lavoro, quale indennizzo per le spese di viaggio, e altre spese professionali non sono considerate parte integrante del salario da lavoro imponibile, soltanto nella misura in cui al lavoratore risultano vere spese computabili. Le spese di trasferta tra l'abitazione e il luogo di lavoro sono considerate nella tariffa dell'imposta alla fonte.

D.1.4. Valutazione delle prestazioni in natura

Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato in linea di massima le aliquote dell'AVS (art. 99 LIG, nonché art. 34 DELIG, art. 84 LIFD; cfr. in proposito il promemoria N2/2007 dell'AFC).

Il vitto e l'alloggio vanno quantificati con l'importo che il lavoratore avrebbe dovuto pagare altrove a pari condizioni (valore di mercato). Fanno stato le seguenti aliquote:

	<u>Adulti</u>		<u>Giovani (fino a 18 anni)</u>	
	<u>Giorno</u>	<u>Mese</u>	<u>Giorno</u>	<u>Mese</u>
	fr.	fr.	fr.	fr.
Colazione	3.50	105.--	2.50	75.--
Pranzo	10.--	300.--	7.50	225.--
Cena	8.--	240.--	6.--	180.--
Vitto completo	21.50	645.--	16.--	480.--
Alloggio/camera	11.50	345.--	9.--	270.--
Vitto e alloggio completi	33.--	990.--	25.--	750.--

D.2. Entrate sostitutive

Sono imponibili tutti i redditi sostitutivi (entrate lorde) che subentrano al posto del reddito da attività lucrativa proveniente da rapporto di lavoro, nonché da assicurazioni contro le malattie, gli infortuni, l'invalidità, la disoccupazione, di responsabilità civile e per la maternità. Vi rientrano le indennità giornaliere, i compensi, le rendite e le prestazioni in capitale che subentrano al loro posto (art. 98 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD).

Le entrate sostitutive che devono essere rilevate alla fonte sono in particolare:

- le prestazioni del datore di lavoro che non costituiscono un compenso immediato per il lavoro svolto (ad es. indennità di buona uscita, liquidazioni per divieto di concorrenza, ecc.);
- le indennità giornaliere AI, le rendite AI e le prestazioni in capitale AI provenienti dall'assicurazione contro gli infortuni e dalla previdenza professionale;
- le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- le indennità giornaliere LAINF e le rendite parziali LAINF, nonché le prestazioni in capitale che subentrano al loro posto;

- le indennità giornaliere delle casse malati e dell'assicurazione per la maternità, nonché le prestazioni di terzi con responsabilità civile per perdita di guadagno.

Non devono essere tassate nella procedura dell'imposta alla fonte, bensì in quella ordinaria d'imposizione fiscale poiché non costituiscono entrate sostitutive:

- le rendite dell'AVS,
- le liquidazioni in capitale provenienti dall'AVS/AI;
- le rendite complete e indennità d'integrità dall'assicurazione contro gli infortuni;
- le rendite di vecchiaia e per superstiti, le prestazioni in capitale dai pilastri 2 e 3a, nonché le prestazioni di libero passaggio (pagamenti in contanti), se i versamenti non vengono effettuati all'estero.

E. Calcolo dell'imposta

E.1. Tariffe

E.1.1. Genere di tariffe

Le imposte alla fonte sul reddito da attività lucrativa e sul reddito sostitutivo devono essere rimosse in base alle seguenti tariffe mensili (art. 25 DELIG); nella classificazione delle tariffe i partner registrati (legge sull'unione domestica registrata) sono equiparati ai coniugi:

Tariffa A Persone sole

Contribuenti celibi/nubili, separati, divorziati o vedovi (senza figli viventi in comunione domestica).

Concubino senza figli o concubino con figli al cui mantenimento non provvede in misura principale.

Tariffa B Persone coniugate

Contribuenti coniugati unici produttori reddito che vivono in costanza di matrimonio, nonché contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi/nubili, che vivono con figli o con persone a carico viventi in comunione domestica e al cui mantenimento essi provvedono in misura principale.

Contribuenti che vivono in **concubinato** con figli a carico viventi in comunione domestica e al cui mantenimento essi provvedono in misura principale. La **tariffa per coniugati** vale solo per il **concubino con il reddito più alto**, mentre per l'altro concubino si applica la tariffa A.

Tariffa C Persone coniugate con doppio reddito

Coniugi che vivono in costanza di matrimonio, **ambedue esercitanti un'attività lucrativa a titolo di professione principale** in Svizzera. La moglie deve essere tassata secondo la tariffa C e il marito secondo la tariffa C0-C5. Per i partner registrati la persona con il reddito più elevato deve essere tassata secondo la tariffa C0-C5.

Persone coniugate il cui coniuge è domiciliato all'estero; è fatta salva la prova che il coniuge domiciliato all'estero non consegue alcun reddito da attività lucrativa.

Tariffa D Contribuenti esercitanti un'attività lucrativa accessoria

Contribuenti esercitanti un'attività lucrativa accessoria, vale a dire persone con o senza un'attività professionale principale con un impiego temporaneo presso uno o più datori di lavoro. La tariffa è valida anche per prestazioni che l'assicuratore non versa in ragione del guadagno assicurato oppure che vengono ad aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa.

E.1.2. Deduzioni considerate nella tariffa

Le tariffe tengono conto delle deduzioni forfettarie per spese professionali, per premi assicurativi (assicurazione infortuni e malattia), per contributi all'AVS, AD, AI, IPG, AINP, nonché per la previdenza professionale e degli oneri familiari (deduzione per i figli e la famiglia).

E.1.3. Imposta di culto

Inoltre, a seconda dell'appartenenza o meno del contribuente a una Chiesa di Stato, vi sono tariffe con e senza imposta di culto (eccezione: Tariffa D).

E.1.4. Frontalieri

Le tariffe per frontalieri si differenziano a seconda dello **Stato da cui provengono, del rapporto d'impiego** e della **frequenza con cui fanno rientro in patria**. La nazionalità non ha alcun influsso sull'applicazione della tariffa.

Stato di provenienza:	Rapporto d'impiego:	Rientro quotidiano:	Rientro settimanale: - alloggio adeguato in Svizzera - annuncio presso il comune di soggiorno
Austria	Rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Italia	Rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Liechtenstein	Rapporto di lavoro di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
	Rapporto di lavoro di diritto privato	Senza imposta alla fonte	secondo la tariffa

Germania	Rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico	max. 4,5 % con attestazione di residenza dell'ufficio fiscale del comune di domicilio	secondo la tariffa
----------	---	--	--------------------

Va osservato che un rapporto di lavoro di diritto pubblico ai sensi della Convenzione di doppia imposizione non risulta solo in caso di un'occupazione presso una corporazione di diritto pubblico (comune, Stato, ecc.), bensì anche in caso di un'attività presso un istituto di diritto pubblico (p.es. banca dello Stato).

E.2. Applicazione delle tariffe

E.2.1. In generale/classificazione delle tariffe

La classificazione delle tariffe si basa sulla seguente tabella. Un cambiamento dello stato civile o del numero dei figli, nonché l'inizio o la cessione di un'attività lucrativa da parte del coniuge vengono tenuti in considerazione dall'inizio del mese successivo.

Contribuenti	Tariffa
Contribuenti celibi/nubili, separati, divorziati o vedovi	AO, A con livelli* per figli
Concubino <u>senza</u> figli al cui mantenimento egli/essa non provvede in misura principale	AO
Contribuenti celibi/nubili, separati, divorziati o vedovi (soli con figli viventi in comunione domestica)	B con livelli* per figli
Concubino <u>con</u> figli al cui mantenimento egli/essa provvede in misura principale	B con livelli* per figli
Contribuenti coniugati unici produttori di reddito che vivono in costanza di matrimonio	B0, B con livelli* per figli
Contribuenti coniugati con doppio reddito che vivono in costanza di matrimonio Moglie Marito	C C0, C con livelli* per figli
Contribuenti coniugati il cui coniuge è domiciliato all'estero (nuovo) Moglie Marito	C C0, C con livelli* per figli
Contribuenti esercitanti un'attività lucrativa accessoria	D

* ad es. A0 (celibe/nubile, nessun figlio), B1 (contribuente coniugato unico produttore di reddito, 1 figlio), C3 (marito, coppia con doppio reddito, 3 figli), ecc.

E.2.2. Situazioni poco chiare

Se il lavoratore straniero non è in grado di dimostrare in modo affidabile la sua situazione personale, il datore di lavoro deve applicare le seguenti tariffe (art. 41 DELIG):

- la rispettiva tariffa con l'imposta di culto;
- per celibi/nubili, nonché per lavoratori con stato civile indeterminato la tariffa A0;
- per lavoratrici coniugate la tariffa C;
- per lavoratori coniugati la tariffa C0.

E.2.3. Figli

Per l'applicazione della tariffa si devono di regola considerare tanti figli quanti assegni per figli vengono comprovatamente versati. Qualora il coniuge domiciliato all'estero percepisca li assegni per figli, il lavoratore esercitante un'attività lucrativa in Svizzera non può far valere una deduzione per i figli. Ciò vale poi anche quando in Svizzera al coniuge che lavora in Svizzera viene versata, tramite il datore di lavoro, un'eventuale differenza rispetto ad un assegno per figli inferiore versato all'estero.

E.2.4. Coppia con doppio reddito / Assoggettati all'imposta alla fonte il cui coniuge è domiciliato all'estero o in Svizzera

La tariffa per coppie con doppio reddito (tariffa C) viene applicata dapprima quando entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa principale in Svizzera. Per quanto riguarda la tariffa per coppie con doppio reddito, la moglie esercitante un'attività lucrativa deve essere tassata secondo il livello tariffario C e il marito secondo quello C0 - C5. I livelli tariffari per figli aventi diritto ad assegni possono di regola essere tenuti in considerazione unicamente per quanto riguarda il marito. Per quanto riguarda i partner registrati, il partner con il reddito superiore deve essere assoggettato secondo la tariffa C0 (senza figli).

Inoltre anche l'assoggettato all'imposta alla fonte il cui coniuge è domiciliato all'estero viene tassato secondo la tariffa C. Se l'assoggettato all'imposta alla fonte, o il datore di lavoro, comprova con la documentazione adatta (p.es. attestazione d'imposta estera) che il coniuge domiciliato all'estero non consegue un reddito (da attività lucrativa, rendita, ecc.) o che consegue al massimo un reddito pari ai criteri fissati quali attività accessoria (vedi punto 5), su domanda, l'Amministrazione delle imposte accorda per mezzo della **classificazione delle tariffe**, la tassazione secondo la tariffa B.

E.2.5. Reddito accessorio

La tariffa del reddito accessorio (tariffa D) ammonta al **10%** delle entrate lorde per l'assoggettamento a tutte le autorità fiscali (compresa la Confederazione).

Viene applicata:

- all'attività lucrativa accessoria e al reddito da attività lucrativa parziale del coniuge che consegue il secondo reddito, se cumulativamente per la rispettiva attività l'orario di lavoro settimanale comprende meno di 15 ore e le entrate lorde mensili ammontano a meno di fr. 2'000.--;
- alle prestazioni per le quali l'assicuratore non effettua versamenti agli assicurati in ragione del guadagno assicurato oppure se le prestazioni vengono ad aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa.

L'applicazione della tariffa del reddito accessorio non presuppone l'esistenza di un'attività lucrativa principale.

F. Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte

F.1. Reddito da attività lucrativa

F.1.1. Principio

Per il calcolo della deduzione fiscale fa stato in caso di attività professionale principale l'effettivo salario lordo per ogni periodo salariale della durata di un mese (30 giorni) e in più le ulteriori prestazioni tassabili pagate, versate, accreditate o messe in conto durante il rispettivo periodo salariale (art. 26 DELIG).

Quale salario lordo vengono considerate tutti le prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro (prima della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AINP e contributi LPP) comprese le indennità ed entrate accessorie quali assegni familiari e per figli, mance, gratificazioni, tredicesima mensilità, salario per straordinari, indennità per vacanza e giorni festivi, nonché per trasferimenti, indennizzi per abiti, indennità di rincaro, premi di fedeltà, nonché indennità sostitutive versate dal datore di lavoro in caso di malattia, infortunio o disoccupazione.

F.1.2. Salario mensile

F.1.2.1 Pagamento di indennità (gratifica, tredicesima mensilità, ore straordinarie, ecc.)

1° esempio: Pagamento del salario insieme con la tredicesima mensilità.

Un contribuente coniugato unico produttore di reddito senza figli guadagna tra gennaio e novembre fr. 4'000.-- (lordi) al mese. In dicembre egli riceve in più la tredicesima mensilità pari a fr. 4'000.--. Il suo salario di dicembre ammonta quindi a fr. 8'000.--.

Calcolo dell'imposta:

Per i mesi da gennaio a novembre:	paga lorda fr. 4'000.-- (tariffa B0)
Per il mese di dicembre:	paga lorda fr. 8'000.-- (tariffa B0)

Nota bene: il forte incremento della progressione nell'ultimo mese di lavoro può essere evitato, se il datore di lavoro versa o accredita la tredicesima mensilità proporzionalmente ai mesi precedenti. In questo caso ogni mese viene tassato in pari misura (fr. 4'333.- all'aliquota di 4'333.-).

F.1.2.2 Accordo sul salario netto

Ai pagamenti del salario netto devono essere aggiunte le prestazioni supplementari (deduzioni sociali e imposte alla fonte). L'aggiunta deve comprendere tutte le prestazioni effettivamente fornite oppure forfettariamente il 20% del pagamento del salario netto.

2° esempio: Accordo sul salario netto con aggiunta forfettaria del 20%

Un contribuente coniugato con 2 figli ha pattuito con il datore di lavoro un salario in contanti pari a fr. 2'200.-- oltre a vitto e alloggio gratuiti. Egli riceve in più per entrambi i figli assegni per un ammontare totale di fr. 440.--. Il pagamento del salario netto ammonta quindi a fr. 2'590.--.

Calcolo dell'imposta

Salario in contanti	fr. 2'200.--
Salario in natura giusta aliquote AVS	fr. 990.--
Totale	fr. 3'190.--
+ 20% aggiunta per prestazioni del lavoratore	fr. 638.--
+ 2 assegni per i figli	<u>fr. 440.--</u>
Salario lordo (tariffa B2 risp. C2)	<u>fr. 4'268.--</u>

F.1.2.3. Periodi di salario incompleti

Per l'assunzione o rescissione del rapporto di lavoro nel corso di un mese risp. periodi di salario che divergono dal salario mensile oppure in caso di congedo non retribuito l'imposta

alla fonte deve essere calcolata pro rata sull'effettivo salario lordo di un mese intero. Al riguardo fanno sempre stato 30 giorni come durata mensile intera.

3° esempio: Supplemento all'ultimo salario mensile in caso di periodo di paga incompleto

Salario lordo in 15 giorni nel mese di maggio	fr. 1'500.--
+ 2 assegni per i figli per 15 giorni	fr. 220.--
+ indennità per giorni di vacanza, liberi e festivi	<u>fr. 1'500.--</u>
Totale	<u>fr. 3'220.--</u>

Accertamento del salario lordo determinante per il tasso:

Salario lordo in 15 giorni	fr. 1'500.--
Salario lordo in 30 giorni	fr. 3'000.--
+ 2 assegni per i figli (30 giorni)	fr. 440.--
+ indennità per giorni di vacanza, liberi e festivi	<u>fr. 1'500.--</u>
Salario lordo determinante per fissare il tasso	<u>fr. 4'940.--</u>
(tariffa A2, B2 risp. C2)	

F.1.2.4 Impieghi a tempo parziale

In caso d'impieghi a tempo parziale che non soddisfano i presupposti per l'applicazione della tariffa del reddito accessorio si deve partire dal presupposto che il lavoratore da solo o insieme al coniuge percepisca altre entrate che consentano almeno la garanzia dell'esistenza. Per questo motivo per il salario lordo mensile si deve applicare in questo caso il livello fr. 3'000.-- della rispettiva tariffa. Se il salario lordo effettivo per l'impiego parziale supera l'importo di fr. 3'000.- rimane comunque applicabile il relativo livello tariffario superiore.

F.1.3. Salario a cottimo

Per i lavori a cottimo in linea di massima il tasso fiscale deve essere determinato secondo il presunto salario mensile. Quale presunto salario mensile va supposto il guadagno medio del lavoratore oppure la 180ma. aliquota della paga oraria usuale del settore. Gli assegni fissi quali assegni per i figli, ecc. devono essere in ogni caso aggiunti (art. 26 DELIG).

F.1.4. Paga oraria

Per la paga oraria fanno stato per il calcolo del tasso fiscale in linea di principio le effettive ore prestate al mese. Se non viene raggiunto un numero mensile di 180 ore per singoli periodi salariali (segnatamente mesi d'entrata e di uscita oppure in caso di congedo non

retribuito), la paga oraria per i rispettivi periodi salariali dev'essere di regola moltiplicata per 180 o per il numero di ore lavorative previste nel relativo mese (art. 26 DELIG). Le indennità fisse mensili devono pure essere calcolate, le indennità variabili devono essere aggiunte giusta il loro importo effettivo.

F.1.5. Personale addetto all'alpeggio con accordo sul salario netto

Per il personale addetto all'alpeggio con accordo sul salario netto fanno altrettanto parte del salario da lavoro imponibile le prestazioni supplementari per i premi dell'assicurazione malattia, infortuni, dell'assicurazione di previdenza e dei superstiti, le imposte, nonché le prestazioni in natura. Devono essere aggiunte le prestazioni supplementari (deduzioni sociali e imposte alla fonte). L'aggiunta deve comprendere tutte le prestazioni effettivamente fornite oppure forfettariamente il 20% del pagamento del salario netto. Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato in linea di massima le aliquote dell'AVS (cfr. al riguardo la precedente cifra D.1.4, promemoria NL1/2007 dell'AVS).

4° esempio:

Una coppia coniugata percepisce per la sua attività dal 12 giugno al 20 settembre un pagamento del salario netto di fr. 10'000.-- oltre a vitto e alloggio gratuiti.

Calcolo dell'imposta:	marito	moglie
Salario lordo in 99 giorni	fr. 6'000.--	fr. 4'000.--
Salario in natura in 99 giorni (fr. 33.--/giorno)	<u>fr. 3'267.--</u>	<u>fr. 3'267.--</u>
Totale	fr. 9'267.--	fr. 7'267.--
+ 20% aggiunta (prestazioni sociali, imposta alla fonte)	<u>fr. 1'853.--</u>	<u>fr. 1'453.--</u>
Salario lordo imponibile	fr. 11'120.--	fr. 8'720.--

Accertamento del salario lordo determinante per il tasso, suddividendo il reddito totale tra marito e moglie (3:2) e convertendolo in un reddito mensile ai fini della determinazione del tasso:

fr. 11'720.-- : 99 x 30	fr. 3'369.—	
fr. 8'720.-- : 99 x 30		fr. 2'642.--

Tariffa marito: C0; tariffa moglie: C

F.2. Entrate sostitutive

F.2.1. Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro

Sulle entrate sostitutive (indennità giornaliera, ecc.), che vengono pagate dal datore di lavoro al lavoratore, la deduzione dell'imposta alla fonte risulta addizionando le entrate sostitutive e l'eventuale reddito da attività lucrativa rimanente e applicando la tariffa determinante. Se una prestazione sostitutiva viene pagata retroattivamente per più mesi, per il calcolo della deduzione dell'imposta alla fonte tale importo deve essere suddiviso proporzionalmente per il rispettivo numero di mesi.

5° esempio: Deduzione dell'imposta alla fonte per entrate sostitutive e ulteriore reddito da attività lucrativa

Un lavoratore coniugato con 2 figli percepisce dal datore di lavoro il salario di 20 giorni di lavoro e l'indennità per malattia/infortunio per 10 giorni. Il salario lordo regolare per un mese intero comporta fr. 3'600.--.

Calcolo dell'imposta

Salario lordo per 20 giorni	fr. 2'400.--
Indennità per malattia/infortunio per 10 giorni	fr. 960.--
2 assegni per i figli	<u>fr. 390.--</u>
Salario lordo (tariffa B2 risp. C2)	<u>fr. 3'750.--</u>

F.2.2. Entrate sostitutive versate dall'assicuratore

Per prestazioni sostitutive che l'assicuratore versa direttamente all'assicurato l'imposta alla fonte deve essere dedotta dall'assicuratore. Per l'accertamento della deduzione dell'imposta alla fonte non vengono considerate le entrate da altra attività lucrativa.

Le prestazioni che l'assicuratore non versa a norma del guadagno assicurato o che possono venire ad aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa, vengono conteggiate dall'assicuratore secondo la tariffa per il reddito accessorio (tariffa D).

G. Correzione della tariffa

Nelle tariffe per l'imposta alla fonte non possono essere considerate diverse deduzioni che non dipendono dal reddito e che divergono molto individualmente. Si tiene conto di tali deduzioni per mezzo della correzione della tariffa.

Hanno diritto ad una correzione della tariffa i lavoratori stranieri con domicilio fiscale o dimora nel Cantone dei Grigioni (cfr. C.1.). Non viene pertanto effettuata alcuna correzione della tariffa per contribuenti con una successiva imposizione fiscale ordinaria (art. 105a LIG).

Istanze di correzione della tariffa sono possibili specialmente in caso di deduzioni non considerate nella tariffa:

- interessi debitori per quanto non facciano parte delle spese d'investimento;
- contributi al mantenimento del coniuge divorziato o che vive separato e dei figli assoggettati alla sua autorità parentale;
- contributi a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a);
- spese per malattia e infortunio dell'assoggettato all'imposta alla fonte e delle persone al cui mantenimento egli provvede, se tali spese sono sopportate dall'assoggettato stesso e superano all'anno il 5 per cento del reddito netto;
- spese per disabilità dell'assoggettato all'imposta alla fonte o delle persone al cui mantenimento egli provvede, se tali spese sono sopportate dall'assoggettato stesso;
- spese per l'assistenza ai figli;
- acquisti in casse pensioni.

La relativa richiesta scritta per l'adeguamento dell'imposta alla fonte può essere fatta valere al più tardi entro **fine marzo** dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione, allegando la documentazione con forza probatoria (ad es. attestazione degli interessi bancari, attestazione dei versamenti nel pilastro 2 e 3a, sentenza di divorzio, comprova del versamento degli alimenti, distinta con i costi della salute incl. fatture e ricevute, fatture e pezze giustificative dei versamenti per le spese per l'assistenza ai figli) presso l'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte. Il termine legale per l'inoltro della domanda (modulo 172) non può essere prorogato (termine di perenzione).

H. Riserva della tassazione nella procedura ordinaria

H.1. Imposizione fiscale ordinaria

Se un contribuente assoggettato all'imposta alla fonte solo con domicilio o dimora nel Cantone ottiene il permesso di residenza (permesso C) o si unisce in matrimonio con un partner in possesso della nazionalità svizzera o del permesso di residenza, viene esonerato dall'obbligo dell'imposizione alla fonte e si procede alla tassazione nella procedura ordinaria a partire dall'inizio del mese successivo. Ciò vale pure se l'altro coniuge non esercita attività lucrativa.

Il divorzio, nonché la separazione effettiva o di diritto da un coniuge con cittadinanza svizzera o permesso di residenza fa scattare per il contribuente assoggettato all'imposizione

fiscale ordinaria, senza permesso di residenza, a partire dal mese successivo nuovamente l'obbligo dell'imposta alla fonte.

H.2. Imposizione fiscale ordinaria supplementare

Se il contribuente con domicilio fiscale o dimora in Svizzera assoggettato all'obbligo dell'imposta alla fonte dispone oltre che del reddito da attività lucrativa dipendente anche di ulteriore reddito imponibile, in particolar modo da attività lucrativa indipendente, da sostanza mobile e immobile, da conferimenti o usufrutto di diritti d'autore e brevetti, da lotterie e simili manifestazioni, nonché concorsi, da usufrutto, fondazioni o alimenti, per queste componenti del reddito viene tassato completamente in base alle disposizioni generali della legge sulle imposte. Ciò vale pure per contribuenti con sostanza imponibile.

H.3. Imposizione fiscale ordinaria successiva

Se le entrate lorde assoggettate alla deduzione fiscale alla fonte di un contribuente con domicilio fiscale o dimora in Svizzera **ammontano in un anno civile a oltre fr. 120'000.-**, per questo anno e per quelli successivi fino al termine dell'obbligo dell'imposta alla fonte verrà eseguita una tassazione successiva nella procedura ordinaria per l'intero reddito e la sostanza (art. 28 DELIG). **Il datore di lavoro deve notificare annualmente all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, i lavoratori soggetti all'imposta alla fonte tramite una tassazione ordinaria successiva (art. 40 DELIG).**

I. Particolari procedure d'imposta alla fonte (cfr. promemoria)

I.1. Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero

Sono assoggettati all'obbligo fiscale tutti gli artisti esercitanti un'attività professionale indipendente o dipendente, gli sportivi e i conferenzieri che non hanno residenza in Svizzera e che percepiscono entrate da un'attività personale nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta anche le prestazioni non a beneficio del contribuente, bensì di una terza persona.

Per il calcolo dell'imposta fa stato il promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte per artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero (modulo 120). Il conteggio deve essere effettuato sul modulo 121 previsto a tale scopo.

I.2. Persone esercitanti funzioni di organi amministrativi, vale a dire membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta alla fonte i consigli di amministrazione o organi analoghi di persone giuridiche con sede o effettiva amministrazione nel Cantone dei Grigioni per gli onorari di amministrazione, tantièmes, indennità di presenza, indennità fisse e rimborsi analoghi. Sono altrettanto assoggettati all'obbligo fiscale i consigli di amministrazione o organi analoghi di imprese straniere che gestiscono uno stabilimento d'impresa o aziende commerciali per le prestazioni tassabili versate a loro carico.

Per spiegazioni più precise consultare il promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte per le persone esercitanti funzioni di organi amministrativi, vale a dire membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera (modulo 130).

I.3. Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone senza domicilio o dimora in Svizzera che percepiscono interessi quali creditori o usufruttuari di crediti assicurati da un fondo nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone fisiche e quelle giuridiche (ad es. banche). Il debitore della prestazione soggetta all'imposta (ad es. **debitore ipotecario**) è tenuto alla ritenuta dell'imposta.

Per spiegazioni più precise consultare il promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte per i creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera (modulo 140).

I.4. Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta le persone senza domicilio o dimora in Svizzera che in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato percepiscono da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza nel Cantone dei Grigioni assegni di quiescenza, pensioni, rendite di vecchiaia, di invalidità o per superstiti, prestazioni in capitale e altri abbuoni.

Per spiegazioni più precise consultare il promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte per beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e prestazioni previdenziali di diritto privato senza domicilio o dimora in Svizzera (moduli 150 e 160).

Le persone che percepiscono prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sono assoggettate all'imposta alla fonte se queste prestazioni vengono versate loro in un periodo nel quale non hanno domicilio o dimora in Svizzera. L'imposta alla fonte dev'essere riscossa anche quando le prestazioni in capitale vengono bonificate su un conto svizzero.

Le persone che non danno informazioni precise sul loro domicilio al momento della scadenza della loro prestazione in capitale o la cui prestazione viene versata all'estero, sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte. Sono assoggettate all'imposta anche le persone che in seguito al loro domicilio fuori Cantone o all'estero non sono mai state tassate nel Cantone dei Grigioni.

J. Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte

J.1. Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile

J.1.1. In generale

È assoggettato all'imposta alla fonte il beneficiario della prestazione imponibile. L'imposta è per contro dovuta dal fornitore di prestazioni. Il debitore può dedurre l'imposta alla fonte dalla prestazione imponibile.

È considerato **debitore** dell'imposta alla fonte:

- il datore di lavoro in caso di imposte su redditi da attività lucrativa e per il reddito sostitutivo da lui versato;
- l'organizzatore o l'azienda per imposte dovute su paghe per artisti, sportivi e conferenzieri;
- le persone giuridiche con sede nel Cantone per imposte su tantièmes, indennità di presenza e simili rimborsi;
- il debitore ipotecario per le imposte alla fonte sugli interessi di creditori ipotecari esteri;
- la cassa di previdenza per imposte da prestazioni previdenziali di diritto pubblico o privato per il beneficiario senza domicilio o dimora in Svizzera;
- l'assicuratore in caso di imposte su entrate sostitutive (particolarmente la cassa di disoccupazione per imposte su indennità di disoccupazione).

Viene considerato debitore della prestazione imponibile un datore di lavoro o un assicuratore con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni. Gli stabilimenti d'impresa situati fuori Cantone sono assoggettati al diritto del Cantone in cui si trovano. Per quanto riguarda i ristoranti il datore di lavoro può essere sia il titolare, l'affittuario che il gerente.

Il debitore della prestazione imponibile è obbligato prima del pagamento della prestazione imponibile a chiarire l'obbligo dell'imposta alla fonte e ad applicare la tariffa giusta.

La deduzione dell'imposta alla fonte deve avvenire per tutti i lavoratori assoggettati a quest'ultima al momento del pagamento, del bonifico, dell'abbuono o del computo della prestazione imponibile. Essa dev'essere effettuata malgrado eventuali obiezioni. La ritenuta fiscale deve essere effettuata anche quando il contribuente è domiciliato in un altro Cantone.

Il datore di lavoro deve immediatamente annunciare all'ufficio fiscale comunale l'assunzione della gestione risp. la cessione di un'azienda, nonché il trasferimento della sede sociale.

J.1.2. Conteggio e consegna delle imposte alla fonte

Le imposte alla fonte ritenute devono essere documentate mediante conteggio sull'apposito **modulo cantonale**. Se in seguito all'impiego dell'EED il debitore della prestazione imponibile usa un **proprio modulo di conteggio**, tutti i dati contenuti nel modulo ufficiale devono corrispondere a quelli del proprio modulo di conteggio per quanto concerne forma e contenuto. **A partire dal 2008, insieme al software di dichiarazione SofTax Quest, ai datori di lavoro viene messo a disposizione anche un modulo di conteggio con il quale sarà possibile effettuare il conteggio per i dipendenti in modo semplice e pratico.**

Ai fini del controllo della completezza, i lavoratori soggetti all'imposta alla fonte che erano in possesso di un permesso della Polizia degli stranieri e che non hanno assunto l'impiego devono essere elencati nel conteggio con la nota "impiego non assunto". Inoltre devono essere effettuati anche i conteggi completi, indicando il reddito lordo, per quei lavoratori che non raggiungono il livello di reddito imponibile e per i quali non deve dunque essere consegnata un'imposta alla fonte.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conteggio in base al comune, ciò vuol dire separatamente in base al domicilio o alla dimora del lavoratore assoggettato all'imposta. Non è quindi ammissibile effettuare il conteggio globalmente per tutti i lavoratori occupati presso la sede del datore di lavoro. I rispettivi conteggi devono essere inoltre eseguiti separatamente per contribuenti con l'imposta di culto, per quelli senza imposta di culto, nonché per contribuenti tassati per entrate accessorie (art. 41 e 45 DELIG).

Scadenze per il conteggio:

a) per gli esercizi stagionali: entro il 15 maggio per la stagione invernale,

	entro il 15 novembre per la stagione estiva
b) per gli altri esercizi:	entro il 31 luglio per il primo semestre, entro il 31 gennaio per il secondo semestre.
Termine di consegna: Le imposte ritenute o riscosse devono essere consegnate dal debitore della prestazione imponibile al più tardi entro 15 giorni dall'avvenuto conteggio al competente ufficio fiscale comunale. In caso di cessione di un'azienda e di trasferimento della sede o dello stabilimento d'impresa, il conteggio e la consegna devono essere effettuati entro 30 giorni da parte del datore di lavoro. L'Amministrazione cantonale delle imposte può stabilire individualmente un termine più breve per la consegna.	

D'intesa con le amministrazioni delle imposte coinvolte i datori di lavoro con sede nel Cantone che impiegano lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte con residenza in un altro Cantone, possono regolare i conti direttamente con l'Amministrazione delle imposte del Cantone di residenza del lavoratore.

J.1.3. Provvigione di riscossione e interesse di mora

Il debitore della prestazione imponibile riceve, per aver contribuito alla riscossione dell'imposta alla fonte, una provvigione pari al 2% delle imposte consegnate. Per la consegna in ritardo è dovuto un interesse di mora. Se gli obblighi di procedura non vengono soddisfatti, la provvigione di riscossione può essere reclamata dal debitore della prestazione imponibile. L'autorità fiscale comunale e cantonale può esigere in questi casi anche un conteggio mensile.

J.1.4. Obbligo di conservazione

Il debitore della prestazione imponibile è obbligato a conservare per 10 anni (art. 128 LIG) la documentazione necessaria alla verifica della ritenuta dell'imposta alla fonte e ad esibirla in caso di un'eventuale revisione da parte dell'Amministrazione cantonale delle imposte o dell'ufficio fiscale comunale.

J.1.5. Conferma in merito alla ritenuta fiscale

Il debitore della prestazione imponibile deve stilare su richiesta del contribuente una distinta o conferma della ritenuta fiscale.

J.1.6. Responsabilità

E' responsabile del conteggio e della consegna (art. 104 LIG, art. 88 e 100 LIFD):

- il datore di lavoro per le imposte alla fonte dei lavoratori;
- l'organizzatore/l'azienda per le imposte alla fonte degli artisti, sportivi e conferenzieri;
- la persona giuridica risp. la direzione per le imposte alla fonte delle persone esercitanti funzioni di organi amministrativi,
- il debitore ipotecario per le imposte alla fonte dei creditori ipotecari esteri;
- il precedente datore di lavoro risp. la cassa di previdenza per le imposte alla fonte dei beneficiari di una prestazione previdenziale residenti all'estero,
- l'assicuratore per le imposte alla fonte del reddito sostitutivo versato direttamente al contribuente.

J.1.7. Pagamento posticipato

Se il debitore della prestazione imponibile non ha effettuato del tutto o in modo insufficiente la ritenuta dell'imposta alla fonte, egli viene obbligato dall'Amministrazione cantonale delle imposte a un pagamento posticipato unitamente agli interessi (art. 43 DELIG, art. 138 LIFD).

J.1.8. Rimedi legali

Oltre al contribuente anche il debitore della prestazione imponibile può fare opposizione contro una decisione d'imposta alla fonte (art. 44 DELIG).

J.1.9. Disposizioni penali

Chi, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chi, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, viene punito con la multa. Chi tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa. Chi, intenzionalmente, istiga ad una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta (art. 174 sgg. LIG, art. 175 sgg. LIFD).

Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a proprio profitto o di un terzo la ritenuta d'imposta (appropriazione indebita di imposte alla fonte) è punito con la detenzione o una multa fino a fr. 30'000.- (art. 183 LIG, art. 187 LIFD).

J.1.10. Obbligo d'annuncio per cittadini di Stati membri della CE/AELS in caso di assunzione e cambiamento d'impiego, nonché soggiorno di 90 giorni

In caso di impiego di cittadini di Stati membri della CE/AELS fanno stato in base all'art. 13a OIFo i seguenti obblighi di annuncio:

- *In caso di assunzione e di cambiamento d'impiego:* se un assoggettato all'imposta alla fonte cambia il posto di lavoro entro la durata del permesso ancora valido, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad annunciare l'inizio dell'attività del lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte entro 8 giorni tramite il modulo 107 dell'Amministrazione cantonale delle imposte.
- *Soggiorno di 90 giorni:* in caso di assoggettati all'imposta alla fonte che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per al massimo 90 giorni senza permesso di dimora e di lavoro (lavoratore con obbligo di annuncio all'Ufficio federale della migrazione da parte del datore di lavoro), l'inizio dell'attività deve essere annunciato entro 8 giorni all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Il datore di lavoro può spedire il modulo 107 con le indicazioni necessarie all'Amministrazione cantonale delle imposte anche tramite e-mail (cfr. indirizzi e-mail sotto K.2.). In caso di **violazione dell'obbligo d'annuncio** l'Amministrazione delle imposte può infliggere al datore di lavoro una **multa disciplinare** fino a fr. 1'000.--, in casi gravi fino a fr. 10'000.--.

J.2. Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte

Il lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte è obbligato a:

- dare all'Amministrazione cantonale delle imposte e al debitore della prestazione imponibile tutte le informazioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolar modo sulla sua situazione personale, nonché sui relativi cambiamenti durante il rapporto d'impiego;

- comunicare al Controllo abitanti e al datore di lavoro ogni cambiamento di domicilio.

Il contribuente può venir obbligato dalla competente autorità fiscale al pagamento posticipato delle imposte alla fonte da lui dovute, se al debitore non è possibile del tutto o in modo incompleto provvedere alla riscossione posticipata della prestazione imponibile.

K. Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte

K.1. Tariffe, moduli e promemoria

Tutti i moduli, i fogli dei conteggi, i fogli di istruzione e le tariffe necessari per la ritenuta dell'imposta alla fonte sono da richiedere all'ufficio fiscale comunale o possono essere scaricati dalla pagina Web dell'Amministrazione cantonale delle imposte sotto www.stv.gr.ch (menu "Quellensteuer"), dove è anche possibile scaricare SofTax Quest, il software per la dichiarazione.

K.2. Contatti

Sezione imposta alla fonte

Indirizzo Mail generale	quellensteuer@stv.gr.ch
Gianmarco Jörg, capo sezione	tel. 081 257 34 46 e-mail gianmarco.joerg@stv.gr.ch
Janigg Christ.-Johannes, segretario fiscale	tel. 081 257 34 47 e-mail christ-cohannes.canigg@stv.gr.ch
Hummel Hansjörg, segretario fiscale	tel. 081 257 34 45 e-mail hansjoerg.hummel@stv.gr.ch

7000 Coira, 1° gennaio 2012

AMMINISTRAZIONE CANTONALE
DELLE IMPOSTE